COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Nella seduta del 14/04/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 26.06.2015, il ricorrente espone quanto segue:
- è in possesso, insieme agli altri cointestatari del ricorso, di n. 1 Buono Postale Fruttifero trentennale serie "P" n. 000.0** del valore di Lire cinque milioni, acquistato il 27.12.1986 con scadenza il 31.12.2016;
- il D.M. 13.06.1986, che ha modificato i saggi d'interesse sui buoni postali di risparmio, all'art. 5 ultimo comma, stabilisce che sui BPF della serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 "*verranno apposti…due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi";*
- sul B.P.F. in questione gli Uffici di Poste Italiane hanno apposto due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "*serie Q/PS*" e uno sulla parte posteriore recante le seguenti misure dei nuovi tassi: "*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16°al 20° anno*";
- il B.P.F. di cui trattasi ha durata trentennale con n° 5 scaglioni di detenzione stampati sul retro del buono, mentre il timbro apposto da Poste Italiane indica e modifica solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno);

- preso atto che il 5° scaglione di detenzione del titolo stampato sul retro non è stato modificato, lo stesso deve ritenersi valido ed efficace e, pertanto, per il periodo dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo deve essere riconosciuto l'importo di *"Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* (mentre l'intermediario ritiene invece che dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo spetti il tasso annuo lordo del 12% previsto dal D.M. sopra menzionato).

Nelle conclusioni, la parte ricorrente chiede al Collegio che, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli venga riconosciuto l'importo di *"Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".*

Con controdeduzioni, presentate in data 13.08.2015, l'intermediario convenuto replica che:

- in data 27.12.1986, il ricorrente sottoscriveva 1 Buono Fruttifero Postale "ordinario" "serie P", al quale, essendo già entrato in vigore il D.M. del 13.06.1986 istitutivo della "serie ordinaria Q", veniva apposto sia sul fronte sia sul retro del titolo, un timbro riportante i rendimenti della serie Q;
- il D.M. 13.06.86, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi con modalità idonee a tutelare il risparmiatore, ha determinato che i titoli emessi dal 21.09.1986 al 31.08.1987, prevedono i seguenti tassi di rendimento:
- 8,00% dal 1° al 5° anno;
- 9,00% dal 6° al 10° anno;
- 10,50% dal 11° al 15° anno;
- 12,00% dal 16° al 20° anno (dal 1° al 20° anno gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto)
-12,00% dal 21° al 30° anno (dal 21° al 30° anno gli interessi sono calcolati al tasso nominale annuo lordo del 12% su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice);
- in sede di liquidazione del titolo oggetto del ricorso, non si può che far riferimento alla citata normativa, pertanto, l'importo calcolato dall'ufficio periferico corrisponde esattamente ai nuovi rendimenti disposti dal sopra indicato D.M (all.1 controdeduzioni);
- la differenza di importo rilevata dalla ricorrente non è determinata da alcun errore dell'intermediario ma trovava legittimo fondamento nel disposto normativo;
- in presenza di una disposizione di legge, l'intermediario non può assumere comportamenti diversi in deroga a norme cogenti, per cui è legittimo il rifiuto di liquidare il BFP, oggetto del presente ricorso, *"in base alla tabella riportata sul retro degli stessi"*;
- come evidenziato anche dalla giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito astratti ma di documenti di legittimazione, e sottostanno quindi alle norme imperative che li disciplinano anche in difetto di un espresso richiamo nei documenti cartacei.

L'intermediario, infine, rileva che nella fattispecie la variazione dei tassi trovava la sua fonte normativa nell'art. 173 del D.P.R. n. 156/73 che, pur abrogato dal D.Lgs. 30.07.1999 n. 284, era ancora applicabile ai rapporti in essere alla data dell'abrogazione.

A sostegno della propria ricostruzione l'intermediario richiama diverse pronunce di Tribunali, allegate alle controdeduzioni, e precedenti dei Collegi ABF (3804/2013, 5160/2013, 5113/2013).

Nelle conclusioni, l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso "*per non essersi verificata alcuna responsabilità in capo all'azienda nella vicenda rappresentata*".

Con nota di repliche alle controdeduzioni, trasmessa il 14.01.2016, il ricorrente osserva, fra l'altro, che:

- con l'apposizione del timbro sul retro del buono sono stati comunicati formalmente all'acquirente le variazioni dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita del buono, mentre nessuna indicazione è stata riportata per quelli successivi;
- la variazione unilaterale dei tassi, senza comunicazione diretta agli interessati, rappresenta una violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale e non consente l'esercizio del diritto di recesso.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un buono fruttifero postale trentennale emesso dall'intermediario in data 27.12.1986, e rispetto al quale il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.
L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.
Nel caso di specie la mancata applicazione delle condizioni riportate sul titolo comporta condizioni peggiorative nei confronti del cliente in sede di restituzione degli interessi relativi al periodo indicato.
La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.
Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*".
Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).
Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/ 2014).
Ciò premesso su un piano generale, nella controversia sottoposta a questo Collegio si rileva innanzitutto che il buono postale fruttifero (del valore di "*lire cinque milioni*") è stato emesso in data 27.12.1986 (cfr. la copia del buono allegata al ricorso), successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986 che la resistente assume applicabile alla fattispecie all'esame.
Secondo quanto affermato concordemente dalle parti, il buono in questione risulta originariamente contraddistinto dalla dicitura "*serie P*" (più precisamente il buono reca

nella parte anteriore in basso a destra e in alto a sinistra una dicitura "*Serie PO*", di cui quest'ultima lettera risulta peraltro sbarrata). Sempre secondo quanto dichiarato concordemente dalle parti e risultante dalla copia del buono prodotta, a tergo del titolo era stata originariamente stampata una tabella coi rendimenti riferiti alla suddetta "serie P": "*9% dal 1° al 3° anno; 13% dal 4° all'8° anno; 15% dal 9° al 15° anno; 16% dal 16° al 20° anno; più L. 1.777.4000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione*".

Anteriormente all'emissione del suddetto buono, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che "C*on effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi*" (art. 4). "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*" (art. 5).

Nella "*Tabella dei saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi della serie ordinaria distinta dalla lettera «Q»*" allegata al precitato decreto, come riconosce lo stesso intermediario convenuto nelle sue controdeduzioni, è previsto espressamente - per il buono da Lire 5.000.000 - il saggio di interesse dell'8,00% dal 1° al 5° anno; del 9,00% dal 6° al 10° anno; del 10,50% dal 11° al 15° anno; del 12,00% dal 16° al 20° anno e , infine, del 12,00% dal 21° al 30° anno (più precisamente, su quest'ultimo punto, il tasso del 12% nella tabella è previsto testualmente "*dopo il 20° anno …..per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*").

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura in basso a destra e in alto a sinistra, con la serie "*Q/P 000.0***" (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria PO, di cui quest'ultima lettera risulta peraltro sbarrata).

Sempre sul retro, per quanto non chiaramente leggibile, risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo (v. *supra*) - il seguente nuovo timbro (a cui fanno riferimento entrambe le parti nei loro atti): "*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16°al 20° anno*".

Invero, sempre sul retro risulta sovrapposto in diagonale un ulteriore timbro (non menzionato dalle parti): "*B.P.F. serie P/0 ai seguenti tassi: 9% fino al 3° anno; 11% dal 4° all'8° anno; 13.% dal 9° al 15° anno; 16% dal 16°al 20° anno*".

Al di là della equivoca sovrapposizione, rispetto alla tabella originaria stampata a tergo del buono, di due diversi timbri riportanti rendimenti diversi, quello che è certo è che in entrambi i casi nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, "*L. 1.777.4000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione*".

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("*L. 1.777.4000 per ogni successivo bimestre…"*), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime*".
In relazione a quanto precede, questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA